




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000005 P-4.22.1
del 04/01/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM (2015) 595.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER
IL BIENNIO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

DIVISIONE IV - AFFARI EUROPEI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Ufficio Coordinamento Politiche UE
Segreteria CIAE - Servizio II
ca. Dott.ssa Cristina Bianchini

e.p.c.

All'Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: Informazione qualificata - Richiesta di relazione
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.

- Codice del Consiglio: 14975/15
- Codice della proposta: COM (2015) 595
- Codice interistituzionale: 2015/0275 (COD)
- Riferimento DPI: CWP_2015_9

Con riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si allega per i seguiti di competenza la citata relazione e la rispettiva tabella di corrispondenza, redatta dalla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 234/2012.

Cordialmente

Divisione IV
Dott.ssa Federica Fricano

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 sulla Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.

Oggetto dell'atto

La Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO intende introdurre modifiche alla direttiva 2008/98 in tema di rifiuti.

- Codice del Consiglio: 14975/15
- Codice della proposta: COM (2015) 595
- Codice interistituzionale: 2015/0275 (COD)
- Riferimento DPE: CWP_2015_9

Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva fa parte del cosiddetto "pacchetto rifiuti" ovvero della revisione delle principali direttive europee in tema di rifiuti. La direttiva in questione mira alla:

- armonizzazione delle definizioni e dei concetti chiave;
- incentivazione del riciclaggio dei rifiuti urbani;
- armonizzazione dell'applicazione del concetto di "responsabilità estesa del produttore";
- introduzione di un sistema di supporto agli Stati a rischio di non raggiungere gli obiettivi;
- semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici;
- ottimizzazione dell'invio dei dati alla Commissione europea.

A tal fine le misure proposte:

- introducono i sottoprodotti destinati alla mangimistica, nelle esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva;
- introducono alcune nuove definizioni (rifiuto urbano, rifiuto non pericoloso, rifiuti da costruzione e demolizione, processo finale di riciclaggio, colmatazione);
- modificano alcune definizioni (rifiuto organico, preparazione per il riutilizzo);
- introducono un obbligo di incentivazione economica della gerarchia dei rifiuti;
- modificano l'applicazione del concetto di sottoprodotto;
- modificano l'applicazione del concetto di "End of Waste";
- introducono requisiti generali minimi per i sistemi che operano secondo il concetto di "responsabilità estesa del produttore";
- rafforzano gli obblighi degli Stati nel campo della prevenzione;
- introducono un obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani del 60% al 2025 ed uno del 65% al 2030;
- introducono un sistema di allerta precoce per gli Stati che rischiano di non raggiungere l'obiettivo;
- introducono una deroga di cinque anni per taluni Stati Membri (non per l'Italia);
- introducono un sistema armonizzato per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio;
- introducono l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti organici;
- introducono semplificazioni in materia di registrazione e tenuta dei registri;
- introducono l'obbligo di includere nei piani di gestione dei rifiuti informazioni sui materiali critici e misure per combattere il "littering";
- eliminano l'obbligo di predisposizione da parte degli Stati Membri della relazione triennale sull'implementazione di ciascuna delle tre direttive;
- introducono obblighi specifici di trasmissione annuale dei dati alla Commissione europea.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

A. 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

A.2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Poiché l'obiettivo degli interventi prospettati - di adeguamento delle definizioni, introduzione di nuovi obiettivi in ordine al riciclaggio ed alla prevenzione, incentivazione economica della gerarchia dei rifiuti, modifiche dell'applicazione dei concetti di sottoprodotto ed end of waste, introduzione di un sistema armonizzato per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio, obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti organici e razionalizzazione degli oneri amministrativi e burocratici di comunicazione dati - non può essere realizzato dal singolo Stato membro, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà.

A.3. Rispetto del principio di proporzionalità

In relazione al principio di proporzionalità, la presente proposta disciplina solo gli elementi che risultano necessari ai fini del corretto funzionamento del meccanismo e del conseguimento delle finalità del Trattato, lasciando gli Stati membri liberi di decidere in merito alle precise modalità di attuazione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B.1. Valutazione del progetto e urgenza

Il progetto di direttiva interessa una parte sostanziale della direttiva quadro rifiuti. Non c'è una particolare urgenza nell'approvazione della stessa.

B.2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Il progetto, nella sua formulazione attuale, presenta degli elementi di potenziale criticità in quanto:

- non chiarisce alcuni concetti e definizioni fondamentali quali quelli di "recupero", "riciclaggio" ed "end of waste", né le relazioni che intercorrono tra tali definizioni.

Tali definizioni sono invece fondamentali ai fini di una omogenea applicazione della direttiva stessa in tutti i paesi dell'Unione.

Al momento, infatti, operazioni che in Italia sono considerate mero recupero di materia possono essere considerate in altri Stati come operazioni di riciclaggio ed essere conteggiate ai fini di raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani.

- Modifica la definizione di preparazione per il riutilizzo creando confusione tra i concetti di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo;

- Istituisce un metodo di calcolo che, prevedendo un livello di scarti non deducibili pari al 10%, di fatto costringerà l'Italia, che invece calcola le percentuali di riciclaggio sottraendo tutti gli scarti prodotti dagli impianti, ad adeguarsi;

- Istituisce un sistema di rendicontazione gravoso per l'Amministrazione centrale che è solo in parte compensato dall'eliminazione del report triennale.

B.3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

Si ritiene necessario:

- migliorare le definizioni di recupero, riciclaggio, preparazione per il riutilizzo ed "end of waste";

- migliorare il metodo di calcolo dell'obiettivo di riciclaggio;

- cercare di portare l'obbligo di rendicontazione dei dati almeno su base biennale.

C. Valutazione d'impatto

C.1. Impatto finanziario

E' necessario prevedere notevoli risorse aggiuntive per raggiungere l'obiettivo del 65% di riciclaggio dei rifiuti urbani. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo è necessario creare un sistema efficace di raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio nazionale e realizzare gli impianti necessari al trattamento dei rifiuti raccolti (in particolare dei rifiuti organici) nonché gli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti residui.

E' necessario incentivare adeguatamente la raccolta differenziata ed il riciclo delle frazioni organiche in quanto la gestione delle stesse rappresenta la maggiore voce di costo per il servizio di gestione dei rifiuti comunale o sovracomunale.

E' necessario migliorare il riciclo dei rifiuti costituiti da carta, plastica, metalli e vetro che non costituiscono rifiuti da imballaggio.

E' necessario altresì che siano previste risorse aggiuntive, seppur limitate, per assolvere l'obbligo di rendicontazione annuale.

Copertura finanziaria a carico del bilancio UE

Non sono previsti ulteriori costi a carico del bilancio UE.

Copertura finanziaria a carico del bilancio nazionale

L'onere aggiuntivo per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio sarà a carico del bilancio nazionale. L'onere aggiuntivo, seppure di modesta entità, per la rendicontazione annuale sarà a carico del bilancio nazionale.

C.2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Sarà necessario effettuare il recepimento di tale direttiva.

C.3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Dall'esame preliminare degli effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali non si rilevano elementi degni di nota.

C.4 Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La Pubblica Amministrazione (Comuni) dovrà attrezzarsi per raggiungere l'obiettivo stabilito di riciclaggio. Anche per quanto riguarda l'obbligo di rendicontazione annuale sarà necessaria una modesta riorganizzazione del lavoro dell'Amministrazione statale.

C.5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Si evidenziano effetti importanti sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Altro

La presente relazione non tiene conto delle osservazioni delle altre Amministrazioni interessate essendo il coordinamento ancora in fase di avvio. E' comunque già stato previsto, come più volte citato nella relazione stessa, un coordinamento interministeriale nazionale sulla proposta

TABELLA DI CORRISPONDENZA
(art. 6, comma 5, della l. 234/2012)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento
COM(2015) 595 final -art. 1	D. Lgs n. 152/2006	La norma ha natura primaria; competenza statale; gli interventi proposti comportano maggiori oneri finanziari e amministrativi; nessun impatto sull'ordinamento nazionale; sono coinvolte amministrazioni statali (MATM e ISPRA), nonché le amministrazioni regionale e gli enti locali; necessità di modificare il D.Lgs n. 152/2006.